
SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE

<i>Rifer. a</i>		<i>del</i>	Alle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia
			Alle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo o in uno Stato terzo che esercitano l'attività in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi
<i>Classificaz</i>	III	2	1
<i>All.ti n.</i>			Alle banche, agli intermediari finanziari e agli altri soggetti iscritti, in qualità di intermediari assicurativi, nella Sezione D del Registro unico degli intermediari assicurativi tenuto dall'IVASS o nell'elenco annesso
			LORO SEDI
<i>Oggetto:</i>	Polizze abbinate a finanziamenti (PPI) – rimborso del premio non goduto in caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento.		

Nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta da IVASS in relazione alle polizze abbinate ai finanziamenti (PPI) si è riscontrato che in caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento non tutti gli operatori hanno implementato le procedure, anche informatiche, per la restituzione all'assicurato del premio non goduto.

Anche dall'esame delle clausole contrattuali di alcuni prodotti assicurativi attualmente commercializzati emerge che l'ipotesi di estinzione anticipata parziale del finanziamento non è disciplinata o è previsto che la copertura resti in vigore alle condizioni inizialmente stabilite, senza dar luogo alla restituzione del premio.

Questo Istituto ritiene che la necessità del rimborso al cliente in caso di estinzione anticipata del finanziamento sussista anche nei casi di estinzione anticipata parziale considerato che, per effetto del collegamento tra il contratto principale di finanziamento e quello assicurativo ad esso accessorio, l'esposizione al rischio, con il rimborso di una quota parte del capitale finanziato, si riduce automaticamente in misura corrispondente.

Per tali ragioni, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 183 del Codice delle assicurazioni private in materia di correttezza e trasparenza nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione, l'IVASS si attende che le imprese e gli intermediari che non avessero ancora implementato adeguate procedure per la restituzione del premio non goduto nella ipotesi suddetta vi provvedano entro 90 giorni dalla presente comunicazione.

Ci si attende, in ogni caso, che nelle more dell'adeguamento delle procedure, venga adottata da subito ogni idonea misura per procedere alla restituzione della parte di premio non goduta in caso di estinzione anticipata parziale di finanziamento.

Resta inteso che la restituzione del premio potrà avvenire anche mediante rimborso diretto all'assicurato.

Nel termine indicato si chiede alle imprese di assicurazione di integrare le condizioni di polizza dei nuovi contratti, prevedendo espressamente l'ipotesi di estinzione parziale anticipata del finanziamento e il diritto dell'assicurato al rimborso del premio secondo modalità chiaramente indicate.

Per delegazione del
Diretorio Integrato

firma 1



